

DETERMINAZIONE 13 APRILE 2026, N. 1/DTAC/2026

APPROVAZIONE DEGLI SCHEMI TIPO DEGLI ATTI COSTITUENTI LA PROPOSTA TARIFFARIA PER IL PERIODO REGOLATORIO 2026-2029 E DELLE MODALITÀ OPERATIVE PER LA RELATIVA TRASMISSIONE ALL'AUTORITÀ, NONCHÉ CHIARIMENTI SU ASPETTI APPLICATIVI DELLA DISCIPLINA TARIFFARIA DI ACCESSO AGLI IMPIANTI DI TRATTAMENTO, AI SENSI DELLE DELIBERAZIONI 397/2025/R/RIF E 480/2025/R/RIF

**IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE TARIFFE E CORRISPETTIVI AMBIENTALI
DELL'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE**

VISTI:

- la direttiva (UE) 2018/850 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 1999/31/CE, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti;
- la direttiva (UE) 2018/851 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti;
- la direttiva (UE) 2018/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481, come successivamente modificata e integrata, recante “Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”;
- il decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, recante “Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti”;
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in materia ambientale” (di seguito: decreto legislativo 152/2006);
- la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020” (di seguito: legge 205/2017);
- il decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio” (di seguito: decreto legislativo 116/2020);
- il decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 121, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2018/850, che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti”;
- la legge 5 agosto 2022 n. 118, recante “Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021”;
- il decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201, recante “Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica” (di seguito: decreto legislativo

201/2022);

- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) per il periodo 2021-2026 in attuazione e secondo i criteri fissati dall'articolo 18 del Regolamento n. 2021/241/UE;
- il decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica 24 giugno 2022, n. 257, recante "Approvazione del Programma nazionale di gestione dei rifiuti" (di seguito: decreto ministeriale 24 giugno 2022, n. 257);
- il decreto-legge 17 ottobre 2024, n. 153, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 dicembre 2024, n. 191, recante "Disposizioni urgenti per la tutela ambientale del Paese, la razionalizzazione dei procedimenti di valutazione e autorizzazione ambientale, la promozione dell'economia circolare, l'attuazione di interventi in materia di bonifiche di siti contaminati e dissesto idrogeologico";
- il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (di seguito: d.P.R. 445/00), recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244, avente ad oggetto "Regolamento recante disciplina delle procedure istruttorie dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, a norma dell'articolo 2, comma 24, lettera a), della legge 14 novembre 1995, n. 481";
- le sentenze del Consiglio di Stato, Sezione Seconda, nn. 10548, 10550, 10734, 10775 del 2023 e n. 1466 del 2024 in materia di regolazione tariffaria degli impianti di trattamento di rifiuti (impianti "minimi");
- la deliberazione dell'Autorità 30 luglio 2019, 333/2019/A (di seguito: deliberazione 333/2019/A), recante "Istituzione di un tavolo tecnico con Regioni ed Autonomie Locali in materia di ciclo dei rifiuti urbani ed assimilati";
- la deliberazione dell'Autorità 31 ottobre 2019, 443/2019/R/RIF (di seguito: deliberazione 443/2019/R/RIF), recante "Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021" e il relativo Allegato A (di seguito: MTR);
- la deliberazione dell'Autorità 3 agosto 2021, 363/2021/R/RIF (di seguito: deliberazione 363/2021/R/RIF), recante "Approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025" e, specialmente, il suo Allegato A (di seguito: MTR-2);
- la deliberazione dell'Autorità 3 agosto 2023, 387/2023/R/RIF, recante "Obblighi di monitoraggio e di trasparenza sull'efficienza della raccolta differenziata e sugli impianti di trattamento dei rifiuti urbani" e il relativo Allegato A;
- la deliberazione dell'Autorità 3 agosto 2023, 389/2023/R/RIF, recante "Aggiornamento biennale (2024-2025) del metodo tariffario rifiuti (MTR-2)" (di seguito: deliberazione 389/2023/R/RIF);
- la deliberazione dell'Autorità del 28 novembre 2024, 513/2024/R/COM, recante "Aggiornamento del tasso di remunerazione del capitale investito per il sub-periodo 2025-2027 e del parametro beta asset per i servizi infrastrutturali dei settori elettrico e gas" (di seguito: deliberazione 513/2025/R/COM);
- la deliberazione dell'Autorità 18 febbraio 2025, 57/2025/R/RIF, recante "Avvio di procedimento per la definizione del Metodo Tariffario Rifiuti per il terzo periodo

- regolatorio (MTR-3)” (di seguito: deliberazione 57/2025/R/RIF);
- la deliberazione dell’Autorità 29 luglio 2025, 373/2025/R/RIF, recante “Disposizioni in materia di obblighi di separazione contabile (*unbundling*) per il settore dei rifiuti urbani” (di seguito: deliberazione 373/2025/R/RIF);
 - la deliberazione dell’Autorità 29 luglio 2025, 374/2025/R/RIF, recante “Completamento della regolazione della qualità tecnica nel settore dei rifiuti (RQTR) e aggiornamento della deliberazione 15/2022/R/RIF” (di seguito: deliberazione 374/2025/R/RIF);
 - la deliberazione dell’Autorità 5 agosto 2025, 397/2025/R/RIF, recante “Approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-3) per il terzo periodo regolatorio 2026-2029” (di seguito: deliberazione 397/2025/R/RIF) e il relativo Allegato A (di seguito: MTR-3);
 - la deliberazione dell’Autorità 4 novembre 2025, 476/2025/R/COM, recante “Verifica dell’attivazione del meccanismo di trigger del tasso di remunerazione del capitale, per l’anno 2026” (di seguito: deliberazione 476/2025/R/COM);
 - la deliberazione dell’Autorità 4 novembre 2025, 480/2025/R/RIF, recante “Valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi d’uso del capitale in attuazione della deliberazione 397/2025/R/RIF di approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-3)”;
 - il documento per la consultazione dell’Autorità 15 aprile 2025, 180/2025/R/RIF, recante “Metodo tariffario rifiuti per il terzo periodo regolatorio (MTR-3) - Primi orientamenti”;
 - il documento per la consultazione dell’Autorità 10 giugno 2025, 249/2025/R/RIF, recante “Metodo tariffario rifiuti per il terzo periodo regolatorio (MTR-3) - Orientamenti finali”;
 - il comunicato dell’Autorità dell’11 marzo 2026, recante “Pubblicazione versione *preview file* PEF Impianti 2026-2029” (di seguito: comunicato 11 marzo 2026).

CONSIDERATO CHE:

- tra le novità normative che sono state introdotte dal decreto legislativo 116/2020, di particolare interesse in questa sede risulta la prevista adozione (ad opera dell’inserimento dell’articolo 198-*bis* del decreto legislativo 152/2006) del Programma nazionale per la gestione dei rifiuti (di seguito anche: PNGR) da parte del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, chiamato a fissare i macro-obiettivi, i criteri e le linee strategiche cui le Regioni e le Province autonome devono attenersi nella elaborazione dei Piani regionali di gestione dei rifiuti;
- successivamente, il Programma nazionale per la gestione dei rifiuti è stato espressamente individuato tra le riforme (“*Riforma 1.2*”) da adottare nell’ambito della Misura M2C1 del PNRR;
- il PNGR è stato, quindi, approvato con il decreto ministeriale 24 giugno 2022, n. 257 “*con valenza per gli anni dal 2022 al 2028*”, disponendo che lo stesso sia “*aggiornato almeno ogni sei anni, fatta salva la possibilità di anticiparne la revisione a seguito di modifiche normative, organizzative e tecnologiche intervenute nello*

scenario nazionale e sovranazionale”.

CONSIDERATO, IN PARTICOLARE, CHE:

- il PNGR, nel disciplinare *“Criteri e linee strategiche per l’elaborazione dei Piani regionali”* (di cui al citato capitolo 9), ha specificato – per quanto concerne *“La pianificazione regionale e la classificazione degli impianti di trattamento”* (paragrafo 9.6) – che:
 - *“gli impianti di chiusura del ciclo “minimi” sono individuati (in base alle risultanze del monitoraggio svolto dalle Regioni e dalle Province autonome in merito all’organizzazione territoriale, all’analisi e all’evoluzione prevista dei flussi, nonché a valutazioni sull’efficienza, efficacia ed economicità dei sistemi di gestione) qualora risultino operare, offrendo la propria capacità di trattamento, in un mercato caratterizzato da rigidità strutturali, nella misura di un ampio e stabile eccesso di domanda a fronte di un limitato numero di operatori presenti, avendo eventualmente capacità di trattamento già impegnata da flussi garantiti dagli strumenti di programmazione, o da altri atti amministrativi, o, comunque, essendo individuati come tali in sede di programmazione”;*
 - *“l’individuazione degli impianti di chiusura del ciclo “minimi” richiede da parte delle Regioni e Province autonome la contestuale indicazione:*
 - a. dei flussi che si prevede vengano trattati per impianto (...);*
 - b. dell’eventuale distinzione dei medesimi secondo il criterio di prossimità che la Regione o Provincia autonoma ritengano utile specificare;*
 - c. dell’elenco dei soggetti che si prevede conferiscano ai medesimi impianti (quali per esempio gestori della raccolta e del trasporto dei rifiuti urbani o gestori di impianti di trattamento intermedio)”;*
 - *“alla luce del precedente punto c., è altresì richiesto che siano esplicitati gli eventuali impianti “intermedi” da cui provengono flussi indicati come in ingresso a impianti di chiusura del ciclo “minimi”, integrando tale elenco con le medesime informazioni di cui ai precedenti punti a. (flussi previsti) e c. (soggetti conferitori)”;*
 - *“la qualifica di impianto “minimo” ha durata minima per un periodo almeno biennale, (...), e può essere anche parziale, qualora l’impianto conservi una capacità residua di trattamento non impegnata dalla programmazione regionale”.*

CONSIDERATO, POI, CHE:

- con la deliberazione 397/2025/R/RIF l’Autorità ha adottato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-3) per il terzo periodo regolatorio 2026-2029, consolidando ed integrando – comunque in un quadro generale di regole stabile e certo – i criteri per la determinazione delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento definiti

“minimi”, individuati come tali in coerenza con i criteri indicati nel PNGR (al capitolo 9, recante “*Criteri e linee strategiche per l’elaborazione dei Piani regionali*”);

- inoltre, al fine di favorire gli investimenti nella filiera impiantistica del trattamento dei rifiuti, promuovendo quelli più rilevanti in termini di benefici per il sistema, la regolazione delle tariffe di accesso agli impianti ha confermato la determinazione di un limite alla crescita annuale dei corrispettivi:
 - modulato in funzione di un fattore valorizzato sulla base delle caratteristiche tecnologiche e ambientali dell’impianto, anche alla luce delle evidenze desumibili dall’attività di monitoraggio prevista dalla deliberazione 387/2023/R/RIF, come successivamente modificata e integrata con deliberazione 374/2025/R/RIF, incentivando soluzioni di trattamento sempre più innovative e ambientalmente sostenibili;
 - determinato in base a valutazioni di prossimità con riferimento ai flussi in ingresso agli impianti, rimesse ai soggetti competenti, a beneficio delle comunità ricadenti in aree limitrofe agli stessi, come meccanismo di promozione dell’accettazione sociale degli investimenti indispensabili per il riequilibrio dei flussi fisici dei rifiuti e la chiusura del ciclo, con conseguenti impatti positivi anche in termini di tutela ambientale in ragione della prossimità degli impianti ai luoghi di produzione dei rifiuti.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- con la deliberazione 480/2025/R/RIF l’Autorità ha definito, con riferimento ai parametri alla base del calcolo dei costi d’uso del capitale secondo il MTR-3 da impiegare ai fini della determinazione delle tariffe di accesso agli impianti di chiusura del ciclo “minimi”, ovvero agli impianti “intermedi” da cui provengano flussi indicati come in ingresso a impianti di chiusura del ciclo “minimi” per il periodo regolatorio 2026-2029, tenuto conto dell’esito (riportato nella deliberazione 476/2025/R/COM) delle verifiche in ordine al meccanismo di *trigger* del tasso di remunerazione del capitale, per l’anno 2026, e alla conseguente conferma (per i servizi infrastrutturali dei settori elettrico e gas) dei valori dei parametri del WACC di cui alla deliberazione 513/2024/R/COM: i vettori che esprimono il deflatore degli investimenti fissi lordi, il valore del tasso di remunerazione del capitale investito netto $WACC_a$, nonché il valore del tasso di remunerazione del capitale investito netto $WACC_{RID,a}$ e il valore del parametro Kd_a^{real} funzionali alla determinazione del saggio reale di remunerazione delle immobilizzazioni in corso, $S_{LIC,a}$.

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

- all’articolo 7 della deliberazione 397/2025/R/RIF, sono state, tra l’altro, stabilite specifiche disposizioni in merito alla procedura di approvazione delle

determinazioni delle tariffe di accesso agli impianti di chiusura del ciclo, nonché agli impianti “intermedi”, qualificati come “minimi”, prevedendo, per il periodo regolatorio 2026-2029, che:

- il gestore di tali impianti predisponga il piano economico-finanziario secondo il MTR-3 e lo trasmetta al soggetto competente, rappresentato dalla Regione o da un altro Ente dalla medesima individuato (comma 7.2);
- il piano economico-finanziario sia corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati (come più in dettaglio precisati al comma 7.3);
- la procedura di validazione consista nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni, forniti dal gestore dell'impianto, necessari alla elaborazione del piano economico-finanziario e venga svolta dal soggetto competente di cui al comma 7.2, il quale può integrare o modificare i dati forniti, a seguito di procedura partecipata con il gestore, motivando le scelte adottate, fermi restando i necessari profili di terzietà rispetto al gestore e la verifica del rispetto dell'equilibrio economico-finanziario, come precisati all'articolo 30 del MTR-3 (comma 7.4);
- il soggetto competente assuma le pertinenti determinazioni e trasmetta all'Autorità, entro il 30 giugno 2026, il piano economico-finanziario e, con riferimento all'anno 2026, le tariffe di accesso agli impianti di chiusura del ciclo “minimi” o agli impianti “intermedi” (commi 7.5 e 7.6).

CONSIDERATO, POI, CHE:

- la deliberazione 397/2025/R/RIF ha rinviato a successive determinazioni la definizione delle modalità operative per la predisposizione e trasmissione dei dati e degli atti, redatti secondo schemi tipizzati, che costituiscono la predisposizione delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento per il periodo regolatorio 2026-2029, secondo quanto previsto dalla lettera b) del comma 2.4 della medesima deliberazione;
- con il Comunicato 11 marzo 2026, in ottica di semplificazione e di minimizzazione degli oneri amministrativi, l'Autorità ha reso disponibile una versione *preview* del file “PEF Impianti 2026-2029” per fornire un'occasione di verifica della modulistica e richiedendo contestualmente l'invio di eventuali contributi e commenti, allo scopo di acquisire elementi utili all'elaborazione della versione definitiva del file in parola;
- dai contributi ricevuti è emersa una generale condivisione dell'impostazione dello schema di PEF 2026-2029 pur evidenziando la necessità di taluni chiarimenti necessari alla sua compilazione, in merito, in particolare:
 - alla modalità di determinazione della componente di conguaglio $RC_{ton a}$ di cui al comma 24.2 lett a) del MTR-3;
 - all'utilizzo di talune componenti aventi natura anticipatoria e alla loro modalità di verifica e rendicontazione in fase di aggiornamento biennale;

- alla variabilità dei flussi trattati nelle annualità di interesse per la definizione delle componenti tariffarie che concorrono alla determinazione del fattore tariffario τ_a da applicare alla struttura dei corrispettivi 2025;
- all'estensione di talune disposizioni regolatorie previste per la determinazione delle entrate tariffarie anche agli impianti "minimi";
- in continuità con il precedente periodo regolatorio, risulta opportuno esplicitare alcune precisazioni con riguardo ai seguenti profili:
 - la valorizzazione dei costi di trattamento degli impianti "minimi" e "intermedi" con capacità allocata (anche) al di fuori del perimetro della regolazione dell'Autorità;
 - la determinazione dei costi efficienti nei casi di avvicendamento gestionale o di nuovi impianti entrati in esercizio per cui si evidenzia l'indisponibilità di dati effettivi di bilancio previsti per l'applicazione del MTR-3;
 - il funzionamento del fondo di ammortamento dei cespiti per la determinazione dei costi d'uso del capitale;
 - l'applicazione della maggiorazione del tasso di remunerazione del capitale investito (*time lag*);
 - il riconoscimento dei costi dei *leasing* finanziari e operativi con riferimento alla possibilità di capitalizzare i relativi canoni ai sensi dell'articolo 12 del MTR-3 o, alternativamente, alla possibilità di includerli tra i costi operativi ed eventualmente tra i costi operativi incentivanti;
 - il riconoscimento di eventuali costi per la gestione post operativa delle discariche autorizzate, anche quantificati su base previsionale, nel caso in cui le risorse accantonate risultino insufficienti a garantire il ripristino ambientale del sito su cui insistano, nel rispetto della normativa vigente in materia.

RITENUTO OPPORTUNO:

- predisporre una modalità di trasmissione dei dati e degli atti agevolmente fruibile, rafforzando ulteriormente le misure volte a promuovere l'uso di strumenti e modelli che favoriscano la digitalizzazione e la dematerializzazione dei flussi informativi e documentali;
- consentire ai soggetti interessati di fornire i dati tariffari, gli atti e le informazioni richieste dalle deliberazioni 397/2025/R/RIF e 480/2025/R/RIF secondo una modalità di trasmissione che preveda – via canale *web*, nell'area *extranet* dedicata – la compilazione di maschere *web* e il caricamento della modulistica predisposta;
- esplicitare che i soggetti competenti sono tenuti alla trasmissione per ciascun impianto di chiusura del ciclo, ovvero "intermedio", qualificato come "minimo", di propria competenza, della seguente documentazione:
 - il piano economico-finanziario per il quadriennio 2026-2029, la relazione di accompagnamento e la dichiarazione di veridicità del gestore, redatti secondo gli schemi tipo allegati alla presente determina;
 - le determinazioni adottate e le tariffe di accesso agli impianti medesimi;

- adottare, in attuazione delle previsioni recate dal comma 9.4 della deliberazione 397/2025/R/RIF, i seguenti schemi tipo per l'elaborazione della proposta tariffaria:
 - il piano economico-finanziario per il quadriennio 2026-2029 (di cui all'Allegato 1 alla presente determina), da elaborare relativamente al singolo impianto di chiusura del ciclo "minimo", ovvero di impianto "intermedio" da cui provengano flussi indicati come in ingresso a impianti di chiusura del ciclo "minimi", in conformità con le indicazioni di cui all'articolo 29 del MTR-3;
 - lo schema tipo di relazione di accompagnamento di cui all'Allegato 2 alla presente determina;
 - lo schema tipo di dichiarazione di veridicità del gestore di cui all'Allegato 3 alla presente determina;
- provvedere, tra l'altro, alla trasmissione della presente determina all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), affinché il citato schema tipo di piano economico-finanziario possa essere reso accessibile anche sulla piattaforma unica della trasparenza da quest'ultima gestita.

RITENUTO, INOLTRE, OPPORTUNO:

- richiedere che – ai fini della determinazione delle tariffe di accesso agli impianti di chiusura del ciclo, ovvero "intermedi", qualificati come "minimi" – le valutazioni condotte e le eventuali specificità che caratterizzano la quantificazione dei costi nell'ambito della predisposizione del piano economico-finanziario siano opportunamente illustrate nella relazione di accompagnamento, che il soggetto competente redige secondo uno schema tipizzato, reso disponibile in allegato alla presente determina (in coerenza con quanto disposto dal comma 29.4 del MTR-3);
- alla luce delle esigenze di chiarimento sopra richiamate, fornire indicazioni in merito ad alcuni aspetti applicativi del MTR-3 relativi alla determinazione delle tariffe di accesso agli impianti di chiusura del ciclo "minimi", ovvero agli impianti "intermedi" da cui provengano flussi indicati come in ingresso a impianti di chiusura del ciclo "minimi", anche in continuità con quanto chiarito dalla determina 2/DTAC/2024 per il biennio 2024-2025;
- stabilire che, nelle more che le regole di separazione contabile introdotte dalla deliberazione 373/2025/R/RIF dispieghino pienamente i propri effetti, i costi relativi al trattamento dei flussi assoggettati a regolazione degli impianti di chiusura del ciclo "minimi" e degli impianti "intermedi" per la quota in ingresso a impianti di chiusura del ciclo "minimi" siano rilevati:
 - tramite il ricorso alla contabilità separata per la parte corrispondente all'incidenza dei flussi assoggettati a regolazione sulla quantità totale;
 - in subordine, applicando opportuni *driver*, definiti secondo criteri di ragionevolezza e verificabilità;
- indicare che, a partire dall'esercizio 2026, i costi e i ricavi relativi ad eventuali infrastrutture condivise con attività esterne ai servizi di trattamento dei rifiuti

urbani (quali ad esempio quelli ascrivibili al trattamento dei rifiuti speciali) siano attribuiti al servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani secondo le regole di cui alla deliberazione 373/2025/R/RIF;

- chiarire che, qualora in conseguenza di avvicendamenti gestionali o dell'entrata in esercizio di nuovi impianti, non siano disponibili i dati di costo di cui all'articolo 8 del MTR-3, il gestore subentrante tenuto alla predisposizione del piano economico-finanziario debba:
 - a) nei casi di avvicendamenti gestionali o entrata in esercizio aventi decorrenza negli anni 2024 o 2025, utilizzare i dati effettivi parziali disponibili – ossia riferiti al periodo di effettiva operatività – opportunamente riparametrati sull'intera annualità;
 - b) nei casi di avvicendamenti gestionali o entrata in esercizio aventi decorrenza a partire dal 2026 e, fino a che non si disponga di dati effettivi, fare ricorso alle migliori stime dei costi del servizio per il medesimo anno, anche tenendo conto dei costi del servizio così come risultanti dai piani economico-finanziari predisposti dai precedenti gestori, ove disponibili;
- confermare che, ai fini della determinazione dei costi d'uso del capitale di cui al Titolo IV del MTR-3, per gli impianti di chiusura del ciclo “minimi” nonché per gli impianti “intermedi” (relativamente alla quota di rifiuti in ingresso a impianti di chiusura del ciclo “minimi”):
 - il valore del fondo di ammortamento di partenza è quello risultante dalle fonti contabili obbligatorie al 31 dicembre 2023;
 - la maggiorazione del tasso di remunerazione del capitale investito (*time lag*) si applica agli investimenti effettuati successivamente al 31 dicembre 2023;
- dettagliare ulteriori modalità applicative chiarendo che, in coerenza con quanto precisato nella determina 1/DTAC/2025:
 - con riferimento alle modalità di riconoscimento dei *leasing* finanziari e operativi, il soggetto competente, su proposta del gestore, valorizzi i contratti di *leasing* operativo e *leasing* finanziario considerando le relative immobilizzazioni nelle componenti dei costi d'uso del capitale di cui all'articolo 12 del MTR-3, contestualmente includendo i canoni riconosciuti dal gestore al proprietario del bene oggetto del contratto di *leasing* nelle poste rettificative dei costi operativi di cui al comma 1.1 del MTR-3;
 - in deroga a quanto previsto al precedente alinea, in considerazione delle specificità del settore, il soggetto competente, su proposta del gestore, possa valorizzare i contratti di *leasing* operativo e *leasing* finanziario considerando i relativi canoni nella determinazione dei costi operativi; laddove tali oneri siano di natura previsionale, tali canoni potranno altresì essere considerati ai fini della determinazione dei costi operativi incentivanti di cui all'articolo 10 del MTR-3 relativi al conseguimento di *target* connessi a modifiche del perimetro gestionale e/o dei processi tecnici gestiti, anche mediante l'introduzione di soluzioni tecnologiche innovative e/o all'introduzione di standard e livelli

qualitativi migliorativi, o ulteriori, rispetto a quelli minimi fissati dalla regolazione;

- in considerazione della normativa inerente alle discariche nonché delle specificità connesse alle modalità di determinazione dei relativi oneri, chiarire che quanto disposto dal comma 11.3, nonché dai commi 15.4 e 15.5 del MTR-3, si interpreta nel senso che il soggetto competente può, in accordo con i gestori di tali impianti, valorizzare, nell'ambito delle pertinenti componenti tariffarie, eventuali costi di capitale ed eventuali costi operativi, anche previsionali, per la gestione post operativa delle discariche autorizzate, nel rispetto della normativa vigente in materia;
- chiarire che:
 - la determinazione della componente di conguaglio $RC_{ton\ a}$, di cui al comma 24.2 lett a) del MTR-3, sia calcolata nell'anno (a) come differenza tra il VRI dell'anno ($a-2$) determinato nel rispetto del limite annuale di crescita applicato nella pertinente annualità - necessario alla copertura dei costi relativi alle previsioni dei flussi minimi determinate nell'ambito delle attività di programmazione dell'anno ($a-2$) - e i ricavi effettivamente conseguiti per la medesima annualità, considerando i quantitativi effettivamente trattati nell'anno ($a-2$) e la tariffa di conferimento regolata relativa all'anno ($a-2$);
 - le modalità di rettifica dei dati di bilancio riconducibili alle componenti aventi natura previsionale saranno oggetto di valutazione dell'Autorità in sede di aggiornamento biennale del MTR-3;
 - in caso di variazioni significative dei flussi tra le annualità considerate per la determinazione del VRI_a e del RI_{TRA}_{2025} dovute a fermo impianto è consentita una riparametrazione dei flussi, dando evidenza dei criteri adottati in relazione di accompagnamento;
 - tenuto conto delle disposizioni contenute all'art. 2.2 della deliberazione 397/2025/R/RIF "per la determinazione delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento si applicano, in coerenza con quanto stabilito [all'art. 2.1], le medesime definizioni relative ai costi ammessi a riconoscimento, qualora pertinenti", è consentita, laddove applicabile, la valorizzazione delle componenti previsionali:
 - $CO_{ANT,a}$, purché la commisurazione di tali componenti avvenga sulla base di opportune evidenze documentali, da cui si evinca *ex-ante* l'entità degli eventuali maggiori costi del personale legati agli adeguamenti contrattuali che possano trovare manifestazione nel 2026 e/o nel 2027 come conseguenza della dinamica inflattiva verificatasi nel biennio 2022-2023 e non intercettati dall'aggiornamento dei costi riconosciuti secondo i tassi di inflazione di cui al comma 8.6 del MTR-3;
 - $CTS\Delta_a^{exp}$, nel rispetto di quanto previsto dal comma 17.2 del MTR-3, tenuto conto che le previsioni contenute alla lettera b) del medesimo articolo, in merito alle attività da porre in essere per la riduzione dei rifiuti

da destinare a smaltimento, non possono trovare applicazione nei casi in cui tali attività non siano direttamente imputabili alla responsabilità del soggetto gestore dell'impianto;

- precisare che non sono accoglibili le richieste pervenute in merito alla possibile estensione di talune disposizioni regolatorie previste per la determinazione delle entrate tariffarie anche agli impianti “minimi”, stante il carattere attuativo e interpretativo della presente determina e, conseguentemente, l'impossibilità di innovare la regolazione vigente in questa sede.

DETERMINA

Articolo 1

Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e modalità operative per la loro trasmissione

- 1.1 In attuazione delle previsioni recate dal comma 9.4 della deliberazione 397/2025/R/RIF sono adottati i seguenti schemi tipo:
 - a. il piano economico-finanziario per il quadriennio 2026-2029, di cui all'Allegato 1;
 - b. lo schema tipo di relazione di accompagnamento di cui all'Allegato 2;
 - c. lo schema tipo di dichiarazione di veridicità del gestore di cui all'Allegato 3.
- 1.2 I soggetti competenti provvedono, per ciascun impianto di chiusura del ciclo “minimo” ovvero “intermedio” qualificato come “minimo”, di propria competenza, alla trasmissione degli atti, dei dati e della documentazione di cui ai commi 7.2 e 7.3 della deliberazione 397/2026/R/RIF, tramite apposita procedura resa disponibile via *extranet* sul sito internet dell'Autorità, anche con compilazione di maschere *web* e caricamento di moduli reperibili sul sito, nonché degli ulteriori atti e informazioni richiesti, inviando in particolare la seguente documentazione:
 - a. il piano economico-finanziario 2026-2029, la relazione di accompagnamento e la dichiarazione di veridicità del gestore, redatti secondo gli schemi tipo allegati alla presente determina;
 - b. le determinazioni adottate e le tariffe di accesso ai menzionati impianti.

Articolo 2

Ulteriori precisazioni operative

- 2.1 Ai fini della determinazione delle tariffe di accesso agli impianti “minimi”, le valutazioni condotte e le eventuali specificità che caratterizzano la quantificazione dei costi nell'ambito della predisposizione del piano economico-finanziario per il quadriennio 2026-2029 devono essere opportunamente illustrate nella relazione di accompagnamento di cui al comma 29.4 del MTR-3, secondo lo schema tipo di cui alla lett. *b*) del comma 1.1 della presente determina.

- 2.2 Nelle more che le regole di separazione contabile introdotte dalla deliberazione 373/2025/R/RIF dispieghino pienamente i propri effetti, i costi relativi al trattamento dei flussi assoggettati a regolazione degli impianti di chiusura del ciclo “minimi” e degli impianti “intermedi” per la quota in ingresso a impianti di chiusura del ciclo “minimi” sono rilevati:
- tramite il ricorso alla contabilità separata per la parte corrispondente all’incidenza dei flussi assoggettati a regolazione sulla quantità totale;
 - in subordine, applicando opportuni *driver*, definiti secondo criteri di ragionevolezza e verificabilità.
- 2.3 A partire dall’esercizio 2026, i costi e i ricavi relativi ad eventuali infrastrutture condivise con attività esterne ai servizi di trattamento dei rifiuti urbani (quali ad esempio quelli ascrivibili al trattamento dei rifiuti speciali) sono attribuiti al servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani secondo le regole di cui alla deliberazione 373/2025/R/RIF.
- 2.4 Ove, in conseguenza di avvicendamenti gestionali o per gli impianti recentemente entrati in esercizio, non siano disponibili i dati di costo di cui all’articolo 8 del MTR-3, il gestore tenuto alla predisposizione del piano economico-finanziario deve:
- nei casi di avvicendamenti gestionali o entrata in esercizio aventi decorrenza negli anni 2024 o 2025 utilizzare i dati effettivi parziali disponibili – ossia riferiti al periodo di effettiva operatività – opportunamente riparametrati sull’intera annualità;
 - nei casi di avvicendamenti gestionali o entrata in esercizio aventi decorrenza a partire dal 2026 e, fino a che non si disponga di dati effettivi, fare ricorso alle migliori stime dei costi del servizio per il medesimo anno, anche tenendo conto dei costi del servizio così come risultanti dai piani economico-finanziari predisposti dai precedenti gestori, ove disponibili.
- 2.5 Ai fini della determinazione dei costi d’uso del capitale di cui al Titolo IV del MTR-3, per gli impianti di chiusura del ciclo “minimi” nonché per gli impianti “intermedi” (relativamente alla quota in ingresso a impianti di chiusura del ciclo “minimi”):
- il valore del fondo di ammortamento di partenza è quello risultante dalle scritture contabili obbligatorie al 31 dicembre 2023;
 - la maggiorazione del tasso di remunerazione del capitale investito (*time lag*) si applica agli investimenti effettuati successivamente al 31 dicembre 2023.
- 2.6 Il soggetto competente, su proposta del gestore, valorizza i contratti di *leasing* operativo e *leasing* finanziario considerando le relative immobilizzazioni nelle componenti dei costi d’uso del capitale di cui all’articolo 12 del MTR-3, contestualmente includendo i canoni riconosciuti dal gestore al proprietario del bene oggetto del contratto di *leasing* nelle poste rettificative dei costi operativi di cui al comma 1.1 del MTR-3.
- 2.7 In deroga a quanto disposto dal comma 2.6, in considerazione delle specificità del settore, il soggetto competente, su proposta del gestore, può valorizzare i contratti

di *leasing* operativo e *leasing* finanziario considerando i relativi canoni di *leasing* nella determinazione dei costi operativi; laddove tali oneri siano di natura previsionale, i canoni di *leasing* possono essere considerati ai fini della determinazione dei costi operativi incentivanti di cui all'articolo 10 del MTR-3, relativi al conseguimento di *target* connessi a modifiche del perimetro gestionale e/o dei processi tecnici gestiti, anche mediante l'introduzione di soluzioni tecnologiche innovative, e/o all'introduzione di standard e livelli qualitativi migliorativi, o ulteriori, rispetto a quelli minimi fissati dalla regolazione.

- 2.8 In considerazione della specifica normativa inerente alle discariche nonché delle specificità connesse alle modalità di determinazione dei relativi oneri, quanto disposto dal comma 11.3, nonché dai commi 15.4 e 15.5 del MTR-3, si interpreta nel senso che il soggetto competente può, in accordo con i gestori di tali impianti, valorizzare, nell'ambito delle pertinenti componenti tariffarie, eventuali costi di capitale ed eventuali costi operativi, anche previsionali, per la gestione post operativa delle discariche autorizzate, nel rispetto della normativa vigente in materia.
- 2.9 La determinazione della componente di conguaglio $RC_{ton\ a}$, di cui al comma 24.2 lett a) del MTR-3, è calcolata nell'anno (a) come differenza tra il VRI dell'anno ($a-2$) determinato nel rispetto del limite annuale di crescita applicato nella pertinente annualità e i ricavi effettivamente conseguiti per la medesima annualità, considerando i quantitativi effettivamente trattati nell'anno ($a-2$) e la tariffa di conferimento regolata relativa all'anno ($a-2$).
- 2.10 In caso di variazioni significative dei flussi tra le annualità considerate per la determinazione del VRI_a e del RI_{TRA}_{2025} dovute a fermo impianto è consentita una riparametrazione dei flussi, dando evidenza dei criteri adottati in relazione di accompagnamento.
- 2.11 Tenuto conto delle disposizioni contenute all'art. 2.2 della deliberazione 397/2025/R/RIF "per la determinazione delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento si applicano, in coerenza con quanto stabilito [all'art. 2.1], le medesime definizioni relative ai costi ammessi a riconoscimento, qualora pertinenti", è consentita, laddove applicabile, la valorizzazione delle componenti previsionali:
- $CO_{ANT,a}$, purché la commisurazione di tali componenti avvenga sulla base di opportune evidenze documentali, da cui si evinca *ex-ante* l'entità degli eventuali maggiori costi del personale legati agli adeguamenti contrattuali che possano trovare manifestazione nel 2026 e/o nel 2027 come conseguenza della dinamica inflattiva verificatasi nel biennio 2022-2023 e non intercettati dall'aggiornamento dei costi riconosciuti secondo i tassi di inflazione di cui al comma 8.6 del MTR-3;
 - $CTS\Delta_a^{exp}$, nel rispetto di quanto previsto dal comma 17.2 del MTR-3, tenuto conto che le previsioni contenute alla lettera b) del medesimo articolo, in merito alle attività da porre in essere per la riduzione dei rifiuti da destinare a smaltimento, non possono trovare applicazione nei casi in

cui tali attività non siano direttamente imputabili alla responsabilità del soggetto gestore dell'impianto.

Articolo 3
Disposizioni finali

- 3.1 La presente determina, inclusi gli allegati, è trasmessa alle associazioni ANCI, ANEA, CIC, CISAMBIENTE, CONAI, ASSOAMBIENTE e UTILITALIA, nonché – in ossequio alla normativa vigente – all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC).
- 3.2 La presente determina è pubblicata sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

Milano, 13 aprile 2026

IL DIRETTORE
Massimo Ricci